Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 1120

EMENDAMENTI

Articolo 4

VOLUME 2

10 novembre 2013

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 1, primo rigo, dopo le parole "per l'anno 2014" aggiungere le seguenti: "la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali." e sostituire le parole "335 milioni di euro" con le seguenti "400 milioni di euro".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni>>;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 0

2016: - 0.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FILIPPIN

PUPPATO

CASSON

ART. 4

Al comma 1, dopo le parole: "della rete stradale per l'anno 2014" inserire le seguenti: ", la realizzazione di nuove opere" e sostituire le parole: "335 milioni" con le seguenti: "435 milioni".

FLORIS Plans



Relazione

La norma è finalizzata ad aumentare di ulteriori 100 milioni di euro lo canziamento di 335 milioni di Euro previsto in favore dell'ANAS per il 2014, e di consentire l'utilizzo dello stesso da parte della società, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per finanziare la realizzazione di adove opere.

ART. 4

Al comma 1, dopo le parole: "della rete stradale per l'anno 2014" inserire le seguenti: ", la realizzazione di nuove opere".

MANDELLI



Relazione

La norma è finalizzata a consentire che lo stanziamento di 35 milioni di Euro, previsto in favore dell'ANAS per il 2014, possa essere destinato dalla società ottre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per finanziare la realizzazione di nuove opere.



Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole:<< 335 milioni di euro>> con le seguenti:<< 300 milioni di euro>>

Consequentemente:

- a) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:<< 2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia.>>
- b) al comma 9 sostituire le parole:<< 330 milioni>> con le seguenti: << 300 milioni>>;
- c) Alla Tabella A:
 - voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -40.000;

2015: - 0;

2016:- 0.

- d) Alla tabella B:
 - Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -15.000;

2015: - 0:

2016:- 0.

- Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -10.000;

2015: - 0;

2016:- 0

 Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -10.000;

2015: - 0:

2016:- 0

Voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -10.000;

2015: - 0:

2016:- 0.

- Voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -10.000;

2015: -

0;

2016:- 0

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Emendamento

Art. 4

Al comma 1, sostituire le parole:<< 335 milioni di euro>> con le seguenti:<< 350 milioni di euro>>

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Melos

Art. 4

All'articolo 4, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.".

Sen. Bisinella Sen. Comaroli Buth.

46

Art. 4

All'articolo 4, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.".

Sen. Munerato Sen. Comaroli

Mulo

Art. 4

All'articolo 4, comma 1, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.".

Sen. Munerato
Sen. Crosio
Sen. Comaroli

AS 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,6 punti percentuali».

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

Emendamento AS 1120

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al Sen. Bitonci comma 23».

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,6 punti percentuali».

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

AS 1120

EMENDAMENTO

Articolo-4

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

4. vis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

RUVOLO / ////

1 bis



Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale.>>

Consequentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>:
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 60.000;

2016: - 60.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Miles

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. E' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale di aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica>>

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000; 2016: - 20.000.

 alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 30.000;

2016: - 80.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Miles

4-14

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"I-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione."

Allegato A (all'articolo 4, comma 1-bis)

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare;
- 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
- 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
- 5) A19 Palermo-Catania;
- 6) RA2 Salerno-Avellino;
- 7) RA3 Siena-Firenze;
- 8) RA6 Bettolle-Perugia;
- 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
- 10) RA9 di Benevento;
- 11) RA10 Torino-aeroporto di Caselle;
- 12) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
- 13) RA12 Chieti-Pescara;
- 14) RA13 raccordo autostradale A/4 Trieste RA14 diramazione per Fernetti;
- 15) RA5 Sicignano-Potenza;

Sen. Crosio

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i-soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilita'. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata-complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'art. 4."

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono esser utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni."

Art. 3-ter.

- 1. Per i i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.
- 2. L'assegnazione ai progetti di LSU dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta

4.16

1/3

18

nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. Il lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione".

- c) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- "1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
- d) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-bis non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità."
- 2. Î lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-bis, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore".

1-ter. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 40, 41, 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:
- "40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:
- a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;
- b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;
- d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
- e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale".

4.16 %

2/3

- 41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati".
- 42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista-più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici".
- 43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati".
- b) dopo il comma 43 sono aggiunti i seguenti:
- 43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 é ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso é comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego".

43-ter La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

LUIGI MARINO

4.16

20

Emendamento AS 1120

All'articolo 4, sopprimere il comma 2

Senatrice Comarol(

Senatrice Bisinella

Senatrice Bellot

Sen Bitonci

Art. 4

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016".

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 31.000 2015: - 32.000 2016: - 32.000

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 45.000 2016: - 70.000

Sen. Davico
Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016".

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 31.000 2015: - 32.000 2016: - 32.000

 ϵ

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 25.000 2016: - 40.000

Sen. Davico Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000 2015: - 30.000

Sen. Davico Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso –" con le seguenti: "della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 - Regina".

Sen. Crosio

Sen. Coamaroli

4-21

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "40 milioni" e le parole: "170 milioni" con le seguenti: "143,170 milioni"

Conseguentemente:

dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della "Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte"- lotto "Lavello", da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015.".

Sen. Crosio

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli

Commento

Completamento della realizzazione della "Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricomplresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte", lotto "Lavello" da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte,

4-22

Art. 4.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. E' conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34 decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

7-bis. "L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera".

7-ter. "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al secondo comma dell'art. 2487-ter c. с.. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7."

7-quater. "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4 bis dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s. m. i. devono intendersi applicabili anche all'Opera ".

7-quinquies. "Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n.

4.23 %

GRUPPO-GRANDI-AUTONOMIE-E-LIBERTA'

1/2

EMENDAMENTO AS 1120

187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma-3".

COMPAGNONE, MARINELLO, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI

Art. 4.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. E' conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34 decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

7-bis. "L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera".

7-ter. "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al dell'art. 2487-ter c. disposto del secondo comma с.. Salvo determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7."

7-quater. "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4 bis dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s. m. i. devono intendersi applicabili anche all'Opera ".

7-quinquies. "Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3".

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE.

4.24

(ALIZEATA

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA

HKN CAPO, CARIDI Cound Antons (PREUD) SIELLO Salour (Toppell) Oferty (GENTILE) FARtone) ANT M PAZZI) (DRUN) BIDACON COMPACNS VACCARATO 4-24

30

2/2

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

- "2-bis. All'articolo 18 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";
- b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria.";

MANDELLI SUL



Relazione

La norma è volta a consentire all'ANAS di destinare e risorse stanziate per il triennio 2014-2016 relative al rifinanziamento del Programma ponti e gallerie stradali, previsto dall'art. 18, commi 2 e 10, del Decrete c.d. Del Fare, anche per l'attuazione di interventi (quali il risanamento profondo della pavimentazione, l'adeguamento e la sostituzione di guard rail e segnaletica) da effettuare sulla rete di commetenza mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria della ete in gestione della società.



AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2bis "all'articolo 18 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

al comma 10, dopo le parole "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria".

4-26

SANGALLI, BROGLIA

puojalli

15

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto."

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a" inserire le seguenti: "50 milioni di euro nell'anno 2014".

4-27

D'ADDA

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2- bis. Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo" è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente,

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

```
2014: - 25.000;
2015: - 25.000;
2016: - 18.000.
```

- alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze ,approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

```
2014:- 10.000;
2015:- 10.000;
2016:- 0.
```

- Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

```
2014:- 15.000;
2015:- 0;
2016:- 0.
```

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, ESPOSITO STEFANO, BORIOLI



Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2- bis. "Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo" è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente,

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 25.000;

2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze ,approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-10.000

2015:-10.000

2016:-8.000

- Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014:-10.000

2015:- 0

2016:- 0

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, ESPOSITO STEFANO, BORIOLI

Coutron

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2- bis. Per la realizzazione del 9° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».

Conseguentemente,

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 35.000;

2015: - 25.000;

2016: - 20.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze ,approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-10.000

2015:-10.000

2016:- 14.000

- Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014:- 20.000:

2015:- 10.000;

2016:- 0.

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, ESPOSITO STEFANO, BORIOLI

Contru

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. E' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

- a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;
- b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;
 - c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;
- d) sulla promozione-delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

Conseguentemente:

 alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 30.000;

2016: - 80.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Wilsz

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento-nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.>>

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Miles

AS 1120 EMENDAMENTO Art. 4

Dopo il comma 2 inserire il seguente

"2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15

Km per complessivi 43 milioni di euro;

b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc.Uccellina Incrocio con Strada Prov.le n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro."

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole " 200 milioni" con le seguenti "147 milioni"

/ 05

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.".

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare la seguente variazioni in diminuzione: 2014: - 20.000

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38 : Variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero - 4º Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000 2015: - 50.000.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 "Transpolesana" e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.".

Consequentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000

е

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000 2015: - 10.000 2016: - 20.000

Sen. Munerato

Sen. Crosio

Sen. Comarolf

4-36

R

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 "Transpolesana", oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016."

Sen. Munerato

Sen. Crosio

Sen. Comaroli

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.".

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 31.596 2015: - 32.753 2016: - 32.753

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2016: - 62.898

Sen. Bisinella

Sen. Munerato

Sen. Comaroli

4.38

S

10

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario - Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000 2015: - 30.000.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli



Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000 2015: - 60.000.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

4-40



Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d'Adda - Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.".

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000 2015: - 20.000 2016: - 40.000

Sen. Comaroli Sen. Crosio

Emendamento AS 1120

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69."

Sen. Bitonc

Sen. Comaroli

Emendamento AS 1120

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

"3-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario."

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 4, dopo le parole "Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, ", aggiungere le seguenti:

"e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili."

BERNINI Brun

Motivazione - Le attuali 14 postazioni presenti sul territorio nazionale non riescono a fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili il cui volume anche secondo le fonti ISTAT è in costante aumento.



A.S. N. 1120 EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014-è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

Sen. ARACRI

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4-bis Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall' Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015;10 milioni di euro per l'anno 2016;

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze ,approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-10.000

2015:-10.000

2016:-10.000

Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014:-10.000

Coult' w'

2015:- 0

2016:-0

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, ESPOSITO STEFNO, BORIOLI

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

<<4-bis Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015;10 milioni di euro per l'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell' economia e delle finanze ,approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-10.000

2015:-10.000

2016:-10.000

Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014:-10.000

2015:- 0

2016:-0

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, ESPOSITO STEFNO, BORIOLI

Coutin'

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis "Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole "56.000.000 per l'anno 2014" con le seguenti: "29.000.000 per l'anno 2014".

Olivero 📣

Manassero

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7, 5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018.

Ufficio Carnaso Vites

4.49

SOLY (DANY)
MANDELLI / 1.

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4.bis: Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015"

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -20.000

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -20.000

2015: -60.000

Sen. Crosio

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali-è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

4-ter. Con-decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.

4-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000

2015: - 5.000

2016: - 5.000

BLUNDO



Emendamento AS 1120

All'articolo 4, sopprimere il comma 5

Sen. Bitonci

Sen.Comaroli

Sen. Bellot

Sen. Bisinella

4.52

4

EMENDAMENTO

ART.4

Al comma 6, dopo le parole: "Apice – Orsara", aggiungere le seguenti: "della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC".

MANCUSO

4.53



gr

a de la companya de l

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore del mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.

6-ter. Il n. 41 dell'allegato 1 - disposizioni abrogate, di cui al DL 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 è

abrogato."

Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola "330" con la seguente "230".

De Pin Amitori Gambaro Ne Petris Petraglia Uras Bronci Munerato

Stefàno Puppato Coffi Mastrangeli

Mastrange

Emendamento

ART. 4

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza - primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale - come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 - è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014."

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole:<< 600 milioni nell'anno 2015>> premettere le seguenti: << 57 milioni di euro per l'anno 2014>>;

FILIPPIN, CASSON, PUPPATO

.

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza - primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale - come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 - è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "43

milioni".

ZANETTIN

DALLA TOR

BONFRISCO



Si vuole proporre questo emendamento alla legge di stabilità 2014, per assicurar la finanziabilità del primo stralcio della Tangenziale nord-est di Vicenza, in coerenza con il Protocollo d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011 e più recentemente con il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013, nonché per la progettazione definitiva di tutta la tangenziale nord-est di Vicenza.

Il primo stralcio della Tangenziale nord-est è composto da due la fiti funzionali:

- Il primo lotto funzionale è composto dalla Variante \$P46 di km 5, già appaltabile nel 2014, il cui valore complessivo è di € 74.794 milioni; fondi richiesti al MIT corrispondono a € 37,794 milioni.
- Il secondo lotto funzionale rappresenta l'indispensabile bretella di km 1,8 per il collegamento della suindicata SP46, all'atezza del comune di Costabissara con la neonata base militare americana "Del Din", il di costo totale risulta essere di € 16,595 milioni.

La progettazione definitiva di tutta la taggenziale nord-est di Vicenza:

- Si evince da Protocollo d'Intesa sopraccitato essere a carico di ANAS, e di riportare per di più un costo complessivo d € 3 milioni.

È essenziale per la città di Vi enza nonché per la Sua popolazione che si riesca ad appaltare l'opera nel 2014 causa la congettione totale del traffico, causata da più fattori, tra cui l'arrivo dei contingenti americani nel luglio-2013 u.s.

64 2/

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3^ corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave - Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016."

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

Cour My Thy Sen. Dalla Tor
(Sen. Zanettin

4.57 Souturson FRI

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

7-ter Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli-importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro " con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: <<Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.>>
 - All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:<<4-bis. All'articolo 2, comma 2, del
 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,
 n. 148, le parole:<< il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo>> sono
 soppresse;
 - All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4 66 4.58 %

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

West

EMENDAMENTO

ART.4

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis) "Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto legge 26 aprile 2013, n°43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n°71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016."

Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: "per essere riassegnate", sono inserite le seguenti: "nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

4.59

MANCUSO ~



Jh.

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:<< 7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziate per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte>>

ESPOSITO Stefano, BORIOLI, ZANONI

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 7 aggiungere:

"7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro".

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole " 200 milioni" con le seguenti "50 milioni"

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 7 aggiungere:

URAS, CHRVELLINI, DE PETRIS

"7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro".

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole " 200 milioni" con le seguenti "190 milioni"

AS 1120 EMENDAMENTO Art. 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

hs, Cervellini Min' DePetrs H

"7-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia - Parma, la cosiddetta Pontremolese, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole " 200 milioni " con le seguenti " 125 milioni" e le parole " 100 milioni " con le seguenti "50 milioni" e le parole " 71 milioni " con le seguenti "21 milioni"

SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico Ufficio Legislativo

A.S. 1120 Emendamento Art. 4

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia - Parma, c.d. "Pontremolese" è utilizzato il Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

PAGLIARI, CALEO



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di-cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera

relative alle autorizzazioni di spesa di-cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente."

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

74

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 4

All'art. 4 comma 8 sostituire le parole "locale e regionale" con "locale, regionale e interregionale"

CERONI

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "e regionale", inserire le seguenti: ", nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia,";
- b) sostituire le parole da: "100 milioni" fino a: "2014-2016" con le seguenti: "110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2015";
- c) dopo le parole: "su gomma", inserire le seguenti: "a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico".

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

EMENDAMENTO

ART.4

Al comma 8 dopo le parole: "e regionale" aggiungere il seguente periodo: "in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare".

4.68

Ufficio El Legislatino L



Emendamento

Art. 4

Al comma 8, sostituire le parole:<< di 100 milioni di euro> con le seguenti: << di 150 milioni di euro>>

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

ASW.

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Al coma 8, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "300 milioni".

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

4.70

16

Emendamento

Art. 4

Al comma 8, dopo le parole:<< di 200 milioni di euro per l'anno 2014> aggiungere le seguenti: << e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016>>

Conseguentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 0;

2015: - 30.000;

2016: - 20.000.

 alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 0;

2015: - 70.000;

2016: - 80.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Messy

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Al coma 8, dopo le parole "per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016".

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:

2015: --50.000

2016: -50.000

4.72

Sen. Comaroli,
Sen. Bitonci

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento".

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

AS 1120 EMENDAMENTO Art. 4

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole "i relativi" sono aggiunte le seguenti "impegni e"

Stefano

∨∧√ Uras

りん De Petris

Emendamento

Art. 4

4.75

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole "I relativi" sono aggiunte le parole: "impegni e".

To marelle:

Emendamento

Art. 4

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: « E', altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.»

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 60.000;

2016: - 60.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Holex

EMENDAMENTO

Articolo 4

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:

<<Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario. >>

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come segue:

2014: - 11.596

2015: - 12.753

2016: - 12.753

4.7+

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

8

A.S. 1120 Emendamento ARTICOLO 4

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

- 8-bis All'articolo 11-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di cinque anni»;
- b) al comma 3 le parole " limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "limite massimo di cinque anni".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di-assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;

4.78 % 187

1/2

65

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI

4.78

2/2

AS 1120 Emendamento Art. 4

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis All'articolo 11-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «proroga di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di cinque anni»;
- b) al comma 3 le parole "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "limite massimo di cinque anni".

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000; 2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARINI, ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

<<8-bis Al comma 4 dell'<u>articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183</u> alla lettera l) sostituire le parole "di 1600 milioni" con le seguenti " 2000 milioni" >>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

CANTINI

Coutin

EMENDAMENTO

Art. 4

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 301 dell'articolo1 della legge 228/2012, aggiungere il comma 1 bis all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'art. 13, comma 2 del D.lgs. 56/2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."

URAS DE PETRIS

In D

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 301 dell'articolo1 della legge 228/2012, aggiungere il comma 1 bis all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'art. 13, comma 2 del D.lgs. 56/2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge 228/2012, dopo "entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1." aggiungere "A partire dal 01 gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma."

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

<<8-bis. All' articolo 1 comma 452 della 1. 24-12-2012 n. 228 sopprimere la lettera b) >>

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

4.84

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

CANTINI

Cautin'

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. LeRegioni e le Province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilità l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50% per il 2014 e del 100% per gli anni 2015 e 2016"

8-ter. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziate"

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, ESPOSITO Stefano, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Boriol:

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121della Legge 296/2006."

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni>>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e
 all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: -10.000.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogling

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.4

Dopo il comma 8 aggiungere il comma 8-quater:

"Sono rese disponibili nello stato di-previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121della Legge 296/2006."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014.

AS 1120

Art. 4

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "220 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

ZANONI, BROGLIA

Zawar'

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

A.C. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)

All'articolo 4, dopo il comma 8 inserire il seguente :

8-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il

terzo periodo sono aggiunti i seguenti :

"Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle-gare-le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia-o-all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto-di procedura concorsuale."

FLORIS HOLL



Relazione

La proposta è diretta a consentire la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale esclusivamente a quelle società - nonché loro controllanti, collegate e controllate - che, a prescindere dana modalità di aggiudicazione del servizio, godono di affidamenti, in Italia o all'estero, di darata conforme al periodo transitorio dettato dalle norme comunitarie (cfr. articolo 8 del egolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio). Al fine di evitare problemi- strutturali e di capacità di trasporto, il divieto di partecipazione non opera nei confronti degli affidatari uscenti dei servizi messi a gara.

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.

8-ter Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-bis per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari.

FLORIS Floris



Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Al decreto legge del 26 aprile 2013, n°43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n°71, dopo l'articolo 8-Bis è inserito il seguente:

"8-ter.

- 1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto "rettangolo rosso" posto all'estremità della banchina nord del Porto.
- 2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1.".

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14

Sen.Razzi



Art. 4.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. E' abrogato l'art. 21, comma 5, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011 n.111".

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

4.93

Relazione

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Catania, Sezione I, n.2517/13 del 25 Ottobre 2013, con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della citata norma per violazione:

- a) degli artt. 3 ed 97 della Costituzione, in quanto risulta confermato che, all' entrata in vigore dell' art. 21, comma 5, del D.L. n° 98 del 06.07.2011, convertito in legge n° 111 del 15.07.2011, "l' unica azienda ancora non trasferita alla competente Regione era la Ferrovia Circumetnea", e che, in futuro, per effetto del D.Lgs. n° 422 del 19.11.1997, non potranno essere istituite ed esercire altre ferrovie in gestione commissariale governativa.
 - Il T.A.R. di Catania ha rilevato, perciò che il comma 5 dell'art. 21 del D.L. n° 98/11 paia, sic et simpliciter, una non ituale "legge-provvedimento", riguardante un solo destinatario, con violazione de principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento (Corte Costituzionale, sentenza n° 267 del 13.07.2007);
- b) degli artt. 24, 25 ed 113 della Costituzione, posto che la sequenza procedimentale e processuale e la ultroneità della disposizione rispetto alle finalità del decreto legge hanno indotto il T.A.R. di Catania a ritenere che un ulteriore effetto a scopo indiretto sia stato quello di evitare le imminenti decisioni giurisdizionali, dal Ministero paventate come presumibilmente sfavorevoli e quindi poterne eludere il contenuto precettio (Corte Costituzionale, sentenza n° 267 del 13.07.2007);
- c) del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà desumibile dall'art. 3 della Costituzione posto che il T.A.R. di Catania ha rilevato la contraddizione e la non consecuti logica tra il preambolo del D.L. n° 98/11 e la disposizione del comma 5 dell'at. 21 citato, posto che:
 - l' cessazione dell' incarico dell' unico e ultimo Commissario Governativo della Ferrovia Circumetnea non poteva certamente concorrere alla "stabilizzazione finanziaria e al contenimento della spesa pubblica", specie considerata l' irrilevanza del compenso in sé ed in relazione, piuttosto, alle maggiori spese necessarie per i viaggi, l'alloggio, il vitto e l'indennità di missione del Direttore Generale del T.P.L. del Ministero, che dovrà in loco gestire la F.C.E. pur conservando i suoi compiti ordinari;
 - la cessazione dell' incarico dell' unico e ultimo Commissario Governativo della

10

GRUPPO-GRANDI-AUTONOMIE-E-LIBERTA!

EMENDAMENTO AS 1120

Ferrovia Circumetnea non poteva essere espressione di un impegno assunto in sede comunitaria, né poteva costituire uno stimolo fiscale.

Conseguentemente, il T.A.R. di Catania ha rilevato ulteriormente l'assenza del requisito della straordinaria necessità ed urgenza tipici dei Decreti Legge;

d) degli artt. 70 ed 77 della Costituzione, considerato, ancora, che il comma 5 dell' art. 21 cit. non è sussumibile tra i "casi straordinari di necessità e urgenza" che abilitano il Governo a derogare all' ordinario rivarto costituzionale delle funzioni legislative, posto che tale norma è disomogenea rispetto alle finalità del D.L., come espresse nel preambolo dello stesso, ed initionea comunque ad assicurare, sia pure in misura minima, l' attuazione di qualsivoglia delle ipotesi ivi contemplate. Né, poi, la legge di conversione, in esito peraltre ad un voto di fiducia, poteva sanare tale vizio procedurale attinente all' alterazione delle competenze tra Parlamento e Governo, posto che opinare diversamente significherebbe attribuire al Legislatore ordinario il potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione de le fonti primarie (Corte Costituzionale, sentenze n° 171/07 ed n° 128/08).

Perciò, infine, il T.A.P. di Catania ribadisce che trattasi_di cd. "norma fotografia", ex se intimamente contraddittoria, potendosi anzi verificare un maggiore esborso di denaro pubblico e poiché, in ogni casa, non vi è alcun nesso tra procedura di trasferimento dei compiti alle regioni ed eliminazione delle Commissario Governativo della F.C.E..

GRUPPO-GRANDI-AUTONOMIB-E-LIBERTA'

62

AS 1120 EMENDAMENTO

Art. 4

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Per-l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato aglioneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile."

Uras De Hetrifel

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

4.95

Sen Anna Bongland Sen BRONI Sen Hilo Sen MANDOUI



EMENDAMENTO

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.92)

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

All'articolo 10, comma-37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

Sen.PAGANO



Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI Towaselli



ART. 4

Al comma 9, sostituire le parole: "330 milioni", con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni": con le seguenti: «220 milioni».

SEN. PALERMO

Emendamento

Art. 4

Al comma 9, le parole "330 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

FABBRI

Falshi

EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

Sen. Bisinella

Sen. Arrigoni

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo_10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

4.101

Orango Ufficio Logistario

Sen. ANIMA/BONFRISCO

Sen. ELISABETTA ALBERTI CASELLATI

Sen. FRANCO CONTE

Sen. MARIO DALLA TOR

Sen. MARCO MARIN

Sen. GIOVANNI PICCOLI

Sen. PIERANTONIO ZANETTIN

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO AUTOTRASPORTO

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

Dieneen BIANCON,

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 4

FONDO AUTOTRASPORTO

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

Relazione Tecnica

Copertura mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO AUTOTRASPORTO

Everen Loreno

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

MOTIVAZIONI

Dall'attuale contenuto dell'articolo 4, comma 9, si rileva e si lamenta una consistent riduzione degli stanziamenti a favore dell'autotrasporto: 70 milioni in meno rispetto ai 400 milioni di euro stanziati per l'anno 2013.

Le misure a favore dell'autotrasporto furono introdotte a sonte del riconoscimento di una profonda crisi del settore che oltre a non placarsi, sta andendo oltre l'emergenza costi e necessita di strumenti strutturali, anche di tipo economico, prottimizzare il lavoro, aumentare l'efficienza, stabilire relazioni di sistema, fare rete.

Si ritiene dunque inopportuno ricoroscere minori risorse al comparto, proprio in un momento di tale difficoltà.

Pertanto, la presente proposta intende confermare, anche per l'anno 2014, lo stanziamento di 400milioni d'euro a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto.

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

Sen. Comaroli, Cul.
Sen. Bitonci

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

FONDO AUTOTRASPORTO

All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole "330 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole "150 milioni" con le parole "220 milioni".

BRUNI Ju



MOTIVAZIONI

Dall'attuale contenuto dell'articolo 4, comma 9, si rileva e si lamenta una consistente riduzione degli stanziamenti a favore dell'autotrasporto: 70 milioni in meno rispetto ai 400 milioni di euro stanziati per l'anno 2013.

Le misure a favore dell'autotrasporto furono introdotte a fronte del riconoscimento di una profonda crisi del settore che oltre a non placarsi, sta andando oltre l'emergenza costi e necessita di strumenti strutturali, anche di tipo economico per ottimizzare il lavoro, aumentare l'efficienza, stabilire relazioni di sistema, fare rete.

Si ritiene dunque inopportuno riconoscere minori risorse al comparto, proprio in un momento di tale difficoltà.

Pertanto, la presente proposta intende confermare, anche per l'anno 2014, lo stanziamento di 400milioni di turo a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto.

Ban My



EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15 milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale."

4.107

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

EMENDAMENTO

ART.4

Al comma 9, dopo le parole "si provvede" sono aggiunte le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

MANCUSO

4 108





EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: "La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate."

Sen. Comaroli,

A.S. 1120 Emendamento

Art. 4

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: "La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la respons4abilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci.".

4.110

FABBRI

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del just-in-time o del just-in-sequence, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.111

FILIPPI

Filippi

125

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

<< 9-bis. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito-delle categorie A), B), C), D) ed E), con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza.>>

Consequentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000; 2015: - 10.000; 2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000; 2015: - 15.000; 2016: - 15.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

White

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

Articolo 4

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis "Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese" è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole "500 milioni di euro annui" con le seguenti: "500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016".

Susta, Susta, 1. Marino, Nucluo Favero, Poero

Borioli

4-113

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in-vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.»

Conseguentemente:

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 4.000;

2015: - 3.000;

2016: - 3.000.

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', CALEO

Jangoll'

4-114

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: "211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.»

Lanzillotta, Chiavaroli

boneis Deland

Art. 4.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all' articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."

SCAVONE, BONFRISCO, SANGALLI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO



Art. 4.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. L' interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l' IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.

SCAVONE, SANGALLI, BONFRISCO, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

EMENDAMENTO

Articolo 4

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis: Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione".

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99 milioni".

Sen. Volpi

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

4-118

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "sessantotto anni" con le seguenti: " settanta anni".

Sen. Divina

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU."

Conseguentemente è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del d.l. 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

MANDELLI Men

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: - 10.000;

2013: - 0;

2014: - 0.

ORRU', FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI

Oven

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 10 sostituire le parole "20,75 milioni" con le seguenti "120,75 milioni".

Conseguentemente

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni";

all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole " 56.000.000" con le seguenti "26.000.000";

all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole " 10 milioni" con le seguenti "5 milioni";

all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "85 milioni"; all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole "20 milioni di euro per l'anno 2014".

LANZILLOTTA/herullie

MARINO LUICO Man

D'ONGHIA

MERLONI Halo

EMENDAMENTO A.S. 1120

Art. 4

Al comma 10, sostituire le parole: "20,75 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015".

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

<<10-bis. All'articolo 10 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1- bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless in tecnologia wi-fi e relativo backhauling, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. >>

MATTEOLI



Relazione illustrativa - La disposizione proposta è volta a contribuire al superamento del digital divide e in relazione alla mancanza di redditività connessa alle aree più disagiate del territorio sono finanziati investimenti in reti di accesso wireless in tecnologia wi fi, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionate in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Attraverso l'infrastruttura che verrà a crearsi sarà possibile raggiungere con la larga banda anche le scuole e i comuni situati in quelle stesse zone (effettuando l'investiment aggiuntivo sei soli apparati d'utente), favorendo gli interscambi commerciali e culturali e lo sviluppo di servizi digitali e informativi.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Endo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.



Emendamento

Art. 4

Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parolei (L. Serveux Courus) (1) Serveux Courus (2) bis E', altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.>>

Consequentemente:

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e-delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 5.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Webs

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30% del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del digital divide di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale"

FLORIS, CARIDI

4-126

Si prevede di favorire lo sviluppo di servizi ICT a favore delle aziende attraverso la realizzazione di reti telematiche nelle aree industriali e la diffusione di servizi digitali avanzati, nei contenuti e nelle applicazioni, e della capacità di utilizzo, accessibilità e fruibilità attraverso un'adeguata promozione dell'offerta.



EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

"2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso internet, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

EMENDAMENTO AS 1120

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281/ sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento/del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie.

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO,

4-128

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma: 2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. E stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

SCAVONE, Gioyanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

4-130

Relazione

Infatti con i punti 1) e 4) della Piattaforma: "salvare le imprese e i livelli occupazionali dalle conseguenze negative dello switch off: ripianificare si può e si deve" i vuole affermare che è rindispensabile "setacciare" lo spettro radioelettrico per ricercare framenze mal utilizzate o non utilizzate per assegnarle alle imprese capaci di garantire l'uso efficiente dello spettro radioelettrico nel pieno rispetto dell' articolo 42 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Un simile provvedimento, se inserito nella legge di stabilità, non è straneo al risanamento del bilancio dello Stato in quanto, oltre al vantaggio di rilanciare un competto che occupa più di 5.000 addetti, consente di alleggerire sensibilmente il costo sociale relativo di 2.800 lavoratori tra cassaintegrati, licenziati e precari.

Contestualmente al setacciamento dello spettro radioelettrico per la ricerca di preziose risorse da efficacemente riutilizzare, con il punto 4) della Piattaforma, si propone il volontario rilascio delle frequenze alle medesime condizioni indicate nel Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012 con il quale è stata definita l'attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio delle frequenze della banda 790-862 MHz. Il rilascio volontario delle frequenze è essenziale per:

- banda 790-862 MHz. Il rilascio volontario delle frequenze è essenziale per:
 disporre di più risorse radioelettricie da mettere a disposizione di quelle imprese locali che intendono investire nella impiantistica e nell' ampliamento della rete;
 - consentire alle imprese la "rico versione" dell' attività nei diversi settori dell' indotto o in altri settori più congegnali par il profitto, la massima occupazione e lo sviluppo del Paese

Previsione di spesa: il volontario flascio delle frequenze potrebbe interessare-mediamente tre emittenti per regione. Considerato che minimente ciascuna frequenza investe una popolazione di 1 milione di abitanti, la somma da stanzia e è pari a 36 milioni di euro (vale a dire 0,60 centesimi di euro per abitante).

Recupero della spesa: la frequenze residue del Piano non utilizzate indicate dal Ministero + quelle male utilizzate dagli asse matari + quelle provenienti dal "volontario rilascio" saranno impiegate per un assetto radiotelevizivo locale più stabile nel tempo e di più elevata qualità. Così facendo le imprese ritorneranno ad investire con un rinnovato spirito imprenditoriale a totale beneficio dello sviluppo economico del settore e del Paese. Pertanto lo stanziamento (investimento) non solo sarà ammortizzato entro brevissimo tapo, ma nel medio e lungo termine produrrà ricchezza e stabile occupazione.

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. E' stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

4.131

Relazione

Il punto 5) della Piattaforma Radiotelevisiva: "Proposte per rilanciare la Radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) e il DMB (Digital Multimedia Broadcasting) sull'intero territorio nazionale mediante adeguati incentivi economici per stimolare l'evoluzione tecnologica della FM". Il tema non necessita di particolari commenti però una nota storica non guasta per valutare atteggiamenti e valori evolutivi. Quadsiasi cambiamento tecnologico, se_non è rapidamente aiutato a crescere, finisce o per non realizzarsi o per esser superato da altri processi tecnologici più evoluti nel frattempo intervenuti. Nella superveloce era dell'informatica e del digitale, pensare di programmare i cambiamenti con i tempi della rivoluzione industriale dell' 800 è una follia. In tal senso il DAB è stato pesantemente penalizzato per il disinteresse a promuoverio da parte del Ministero e per l'ostilità della lobby nazionale ed europea della tivù. Negli ultimi dieci anni si è solo parlato del agitale televisivo per i forti interessi esistenti che conosciamo. Il DAB, ovvero la Radio digitale terrestre, è stato tenuto alla catena per quindici anni nonostante i grandi vantaggi che comporta: etere pulito, altissima qualità dei segnali, basso costo degli impianti, bassissimo costo di esercizio, zero inquinamento elettromagnetico, risanamento ambientale, 80% di risparmio energetico. E' dal 1998 che la REA, guardando allo sviluppo del DAB negli alta Paesi europei, insiste nel dire che l'Italia deve decidersi a promuoverlo per non rimanere tecnologicamente pandicappata rispetto al resto d'Europa. Ed è per questo che il 20 maggio 1999, nella sede della REA, fu costituito EgroDab Italia, il primo consorzio italiano formato da emittenti locali (Radio Radio Radio, Radio Roma, Radio Nostalgio Ti Ricordi, Radio L'Olgiata, Radio Antenna Alta) il quale avviò da Monte Gennaro le trasmissioni radiofoniche con tecnologia digitale. Il consorzio chiese, invano, aiuto alle istituzioni e al Legislatore dell'epoca per continuare nella sperimentazione, ma trovò solo indifferenza e ostilità. Così il Consorzio, faceduto al gruppo RTL 102,5 grazie al quale ha potuto espandersi in tutta Italia e per non chiudere battenti, 🏕 ultima generazione. progredire con il DAB+ DMB

Ma la domanda è: "E' possibile recuperare il tempo perduto?" La risposta del Meeting REA di Bologna è positiva ma all'unica condizione che il progetto della radio digitale venga inserito, con la massima urgenza, nella Agenda Digitale Italia che siano stanziati adeguati incentivi economici capaci di sollecitare l'interesse delle imprese radiofoniche la ali per nuovi "business" offerti dalla tecnologia DAB+ DMB con canali radiofonici tematici e con i servizi di canettività multimediale.

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA'

/2

Previsioni di spesa; dato il consistente numero di emittenti radiofoniche dislocate nelle 20 regioni italiane è prevedibile che per la gestione del DAB+ si costituiscano quattro consorzi di emittenti locali in ogni regione e due consorzi partecipati dalle Reti nazionali. In tal caso i consorzi di emittenti locali costituti in tutta Italia sarebbero 80. Da un' indagine di mercato abbastanza attendibile è emerso che i costi per la realizzazione di una rete regionale composta da cinque impianti trasmittenti complet di sistema di antenna, due ponti radio di distribuzione e un multiplexer si aggira sui 350.000 euro che moltipli ati per 4 fanno 1,4 milioni di euro e che moltiplicati per 20 regioni fanno 28 milioni di euro ai quali bisoma aggiungere altri 2 milioni di euro per i due consorzi delle Reti nazionali. Il totale fa 30 milioni di euro. Prevedendo un incentivo statale del 60% sui costi reali della rete, la somma da stanziare per digitalizzare la adio sull' intero territorio italiano si riduce a 18 milioni di euro che, in gran parte e più, verrebbero reintro atti dallo Stato in termini di sviluppo dei mercati del consumo dell' elettronica, dell' industria delle costruzione di apparati trasmittenti e in termini di sviluppo dell' occupazione sia nelle imprese radiofoniche sia nelle aziante dell' indotto (imprese di installazione e manutenzione in particolare).

GRUPPO GRANDI AUTONOMIE E LIBERTA'

U

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10% di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all' emittenza svolto nell'ambito pubblico i 1 servizio radiotelevisiva locale per territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all' editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

4-132

Relazione

Con il punto 7) della Piattaforma: "sostegno economico all' emittenza loca" agganciato al canone RAI per il servizio pubblico svolto dalle emittenti nel territorio" la REA sostiene la necessità di attuare l'articolo 10 del Decreto legge 27 agosto 1993, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422 1). La proposta nasce da alcune considerazioni di fondo:

1. per risparmiare almeno 100 milioni di euro mino si deve necessariamente abrogare l'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/98, per sostituirle con un altro provvedimento che preveda il sostegno economico all'emittenza locale in modo "congrado e permanente"; cioè fondi non più assegnati dalle incerte leggi finanziarie ma agganciati al canon RAI:

2. constatato il totale fallimeno del Regolamento attuativo della legge 448/98, Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, il male ha prodotto notevoli discriminazioni e danni allo Stato, è urgentissimo provvedere alla sua totte revisione con regole trasparenti, eque, premianti per la produzione di qualità nei generi dello spottacolo, della cultura, del giornalismo d'inchiesta in generale e della tutela del territorio e dell'arbiente in particolare, dei programmi dedicati ai minori e al sociale.

territorio e dell'ambiente in particolare, dei programmi dedicati ai minori e al sociale. Relativamente al primo punto di fa presente che l'emittenza locale svolge l'insostituibile ruolo di servizio pubblico fino all'ultimo miglio di territorio regionale supplendo alle carenze della terza rete RAI regionale specie nei casi di calamità naturali e di emergenza pubblica. Pertanto, si propone sia riconosciuto, come la legge 422/93 aveva già indicato, un sostemo economico "stabile" nella congruità dei fondi e "certo" nella erogazione così come avviene per il canoni versato alla RAI "prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introji equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge" che, in ogni caso non potrà essere

. /

inferiore al 10% del canone. In sostanza si chiede di ritornare all' interpretazione autentica della legge 422/93 applicando, ovviamente, gli opportuni correttivi imposti dalle mutate condizioni socio-economica del Paese.

Nel proporre un simile correttivo alla legge 422/93 non si vuole sottrarre nulla al bilancio della RAI, ma è facoltà del legislatore trovare le giuste soluzioni. Ad esempio, si potrebbe applicare una soluzione di questo tipo. Ipotizzando un introito medio del canone RAI di 1,8 milioni di euro, alle locali spettere be il 10%, pari a 180 milioni di euro che potrebbero essere recuperati con un aumento medio del canone di 11 euro a carico dei 17 milioni di abbonati.

Poiché, com' è noto, il canone RAI, è una tassa sul possasso del televisore, quindi una patrimoniale, per il recupero degli 11 euro si potrebbe intervenire sulle famiglie con redditi sensibilmente più alti e sugli abbonamenti speciali (alberghi, ristoranti e locali pubblici in generga. Una soluzione di questo tipo ha il vantaggio:

- di sgravare totalmente il Bilancio dello Stato di oltre 100 milioni di euro già dal 2014 per i fondi previsti dalla 448/98;
- 2. di sgravare il Bilancio dello Stato dal costo per l'erogazione delle provvidenze editoria alle emittenti locali con l'ulteriore beneficio di alleggerire anche i costi dell'Amministrazione per la gestione delle relative domande;
- 3. di determinare il ostegno economico all' emittenza locale in modo automatico e congruo in quanto agganciato al canone RAI;
- 4. di determina e tempi certi di erogazione alle emittenti;
- 5. di coinvo gere l'emittenza locale nella lotta all'evasione del canone;
- 6. di convolgere l'emittenza locale nel supportare la RAI nella funzione di servizio pubblico in ambito territoriale

212

2 €

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. E' abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

4.133

Relazione

Si tenga presente che la cosiddetta "copia tecnica", da parte delle imprese radiotelevisive è indispensabile per organizza e il lavoro di programmazione. Pertanto le imprese radiotelevisive che trasferiscono le opere musicali nelle regie automatiche dei personal computer non possono essere considerate alla stregua dei "pirati musicali giustament perseguiti dalla legge. Le sanzioni amministrative, poi, secondo una consolidata dottina giuridica di carattere costituzional, devono essere proporzionate alla capacità e onomica del trasgressore. In simili casi, per errata interpretazione della normativa sul diritto di copia, sono state comminate a carico di piccole imprese radiofoniche locali con modesto fatturato sanzioni milionarie impossibili da pagare e, quindi, da esigere da larte dell' Amministrazione. Pertanto, si chiede una ragionevole chiusura del contenzioso sanzionatorio giacente presso l' Amministrazione che ragionevolmente può essere soddisfatto con il pagamento del 2% del comminato.

Art. 4.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. E' costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

A. S. 1120

Emendamento Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -200;

2015: -200;

2016: -200.

Esposito flef

ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, CALEO, BORIOLI, GIBIINO

EMENDAMENTO AL DL 101 del 2013

All'art.4, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi

11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'art.76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n.133 nonché a quelle dell'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.30 luglio 2010, n.122.

12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte , ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'art.76, comma 7 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni , della legge 6 agosto 2008, n.133 e di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni, all'art.1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato.

Emendamento AS 1120

All'articolo 4, sopprimere il comma 11

Sen. Bitonci

Sen. Comaroli

Sen. Bellot

4-137

SP

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere: «n-quinquies) delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

n-sexies) delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-septies) delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Consequentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, ESPOSITO Stefano, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Bonoli

AS 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

«11-bis. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e" sono soppresse.»

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguenti e << 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.>>;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BOLIOLI, ELPOSITO, MARGIOTTA

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai fini dell'applicazione dell art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore.

LUIAI MARINO

EMENDAMENTO

All'articolo 4 dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma 11 bis:

Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».

Sen. ARACRI

4.141

MOTIVAZIONI

I veicoli di cui al comma-1 dell'articolo 3 del Codice della strada sono definiti "velcepedi" e sono mossi per azione umana o di motori in grado di produrre una velocità massima di 25km/h.

In questa categoria rientrano, per esempio, le biciclette a pedalata assistita (cosidette "biciclette elettriche) che però talvolta vengono modificate per renderle più simili a scooter che a biciclette e questo ha evidenti conseguenze potenzialmente pericolose per gli utilizzatori di questi mezzi (non soggetti ad assignizzione o obbligo di indossare il casco)

L'emendamento sanziona questa pratica scorretta e folma un vuoto normativo aggiornando il codice della strada per includere tra i velocipedi anche quelli con le ruote in asse.

Vinew John (FASANO) Francesco Azaci

POSITO-STEFAND

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h».

4.142

FILIPPI

Filipm

AS 1120 Emendamento Art. 4

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138 del 2011 convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati la necessaria continuità titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del del gestore scaturente dalla nuova procedura fino al subentro evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.».

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, ESPOSITO, MARGIOTI,

A.S. 1120 Emendamento ARTICOLO 4

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito nella L.148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo."

Martin

MARTINI

4-144



Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE.

MARGIOTTA Margiottp

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.

4.146

Margiotta

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole "sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "anche sino alla scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione".

11-ter. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

- a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis".

11-quater. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili de concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176".

4.147

Margiotta

C:\Users\a1x\Desktop\modifica legislativa.docx

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<< 11-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. bis. La fideiussione di-cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113,

comma 3.>>

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO

4-148

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: << possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;>> sono sostituite dalle seguenti: << possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;>>

4.149

PAGLIARI

Paglieni

166

A.S. 1120 Emendamento ARTICOLO 4

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

12. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- all'articolo 10, comma 37, sostituire le_parole: <<150 milioni>> con le seguenti: <<200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.>>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >> ;
- b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
- b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

MARTINI

Morris

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:<< 15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità Portuale, previa delibera del Comitato Portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non-eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del-soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori. E' fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo".

4.151

FILIPPI, CALEO, VATTUONE

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

" 11-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

b) il 50 per cente del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie."

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanon

AS 1120

All'art. 4, dopo il comma 11, aggiungere all'ultimo comma

Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano. Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tab. A.



EMENDAMENTO ART.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

"bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'art. 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato."

CERONI, PELINO,

4.194

MOTIVAZIONI

Il finanziamento degli incentivi per interventi di risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas (raccolto attraverso la componente REt delle tariffe del trasporto del gas naturale ed RE per i clienti su rete di distribuzione) elgià arrivato ad un valore unitario di 1,3645 centesimi per m3. Con l'aggiornamento di ottobre è aumentata del 40% rispetto al trimestre. La sua incidenza sul costo del gas è quasi del 5%.

Pur comprendendo l'importanza di questa filiera industriale (finalmente italiana) bisogna però considerare che questi oneri caricati sulle imprese incidono direttamente sulla loro competitività soprattutto per le imprese maggiormente esposte alla concorrenza internazionale.

È urgente un intervento normativo in materia per rendere compatibili i regimi di incentivazione con il mantenimento della competitività dell'industria italiana. L'emendamento tende a ridefinire i meccanismi di allocazione degli oneri per alleviare l'aggravio sulle imprese energivore in analogia a quanto avviene già per le componenti tariffarie dell'energia elettrica. La misura non ha costi per lo Stato.



EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-quater del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse."

Conseguentemente,

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000 2015: - 30.000 2016: - 30.000

Sen. Bitonci Sen. Comaroli

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Consequentemente,

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella B,

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000

2015: - 30.000

2016: - 30.000

voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 20.000

2016: - 70.000.

Sen. Comaroli

4156



EMENDAMENTO

Articolo 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale."

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole "250 milioni" con le seguenti: "249 milioni".

Sen. Volpi

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

4.157

(\$

Atto Senato n. 1120 Emendamento

All'art. 4 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

comma 11 - 515

- a) Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
- b) L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni-culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali".

Relazione Tecnica.

L'emendamento proposto è volto a semplificare e razionalizzare il processo di definizione delle risorse per le infrastrutture di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinard alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, che mal si coordina con il vigente comma 16 dell'art. 32 del decreto legge n. 98 del 2011.

La disposizione comporta la possibilità-di individuare facilmente l'ambito di applicazione ovvero gli stanziament del Ministero delle infrastrutture, permette la stessa flessibilità prevista dal comma 16 dell'art, 32 del d.l. n. 98 del 2011, non dequalifica la spesa superando il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'art 81 della Costituzione perché prevede l'obbligo di destinazione delle risorse per spese di investimento.

La disposizione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di norma procedurale.

Articolo 32, comma 16, DL 98/201

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60. comma 4 della lagge 27 dicembre 2002 n. 200 Dell'anno 2012 fina disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 fino all'anno 2016 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

Articolo 60, comma 4, L 289/2002

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

CERONI

175

Art. 4.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019."

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 6.000 2015: - 6.000 2016: - 6.000

Conseguentemente

alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000 2016: - 15.000

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

Relazione

Si finanziano le capitanerie di porto

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.".

MANDELLI My
4.160



RELAZIONE

La norma in esame, inserendo il nuovo comma 1-bis all'art. 10-bis del D.L. n. 35/2013 (introdotto in sede di conversione in L. n. 64/2013), estende l'ambito di operatività delle eccezioni ivi previste al divieto di acquisto a titolo onereso di immobili di cui all'art. 12, co. 1 quater del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), al fine di superare le criticità connesse al diverso trattamento riservato, da un lato, agli enti locali, dall'altro, alle altre amministrazioni pubbliche cui il divieto si applica. In particolare, la proposta in esame prevede l'esclusione dall'applicazione del divieto de quo delle operazioni di acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 (T.U. in materia di espropri) da parte non solo degli enti locali, ma di tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano la qualità di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori.

Lo stesso comma 1-bis esclude inoltre dall'applicazione del divieto di cui all'art. 12, co. 1 quater D.L. n. 98/2011 le operazioni di acquisto che siano motivate dalla necessità di garantire primari interessi di carattere generale, quali la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica anche, specificatamente, a quanto concerne le strade e autostrade di interesse nazionale. Restano ferme invece le eccezioni previste per i soli enti locali al comma 1 dell'art. 10-bis D.L. n. 35/2012.



47

Art. 4

Dopo il comma 11 , aggiungere il seguente:

«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Slumbo

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 4

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

<<11bis: All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h":
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis: I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro".

Sen. Crosio

4.162

113

EMENDAMENTO A.S. 1120

Articolo 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

<<11-bis: All'art. 214 ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

"I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi – acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'art. 214 ter del Codice della Strada, prima dell'alienazione ai custodi- acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità online, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24.11.2003.

La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'Agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.">>>

Sen. Crosio,

Sen. Comaroli,

Sen. Bitonci

4163

MA

A.S. 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

<<11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";
- b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";
- c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50".

Conseguentemente:

- a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
 - All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
 - All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
 - All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti:<< 2,3 per mille>>;
 - all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:<< 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
 - All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 22 per cento>>;
 - Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

SANGALLI, GUERRIERI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, , FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', ROSSI Gianluca, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Jourgale:



A.S. n. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2014)

Proposta emendamento

All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";
- b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";
- c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50".

DI LANZILLOTTA

Relazione illustrativa

4-165

L'emendamento è diretto ad:

- estendere la possibilità di ricorrere al credito di imposta e/o all'esenzione dal pagamento del carone di concessione per consentire l'equilibrio del piano economico finanziario di infrastrutture da realizzare in partenariato pubblico privato. Più in particolare, si riduce la soglia delle infrastrutture eleggibili da 200 a 50 milioni, e si elimina il riferimento alle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale", in modo da includere anche infrastrutture che, pur non rientra do nell'elenco delle infrastrutture strategiche di legge obiettivo, sono comunque ritenute dal decisore pubblico rilevanti per lo sviluppo del Paese. Si segnala, al riguardo, che l'ambito così esteso resta facilmente gestibile: secondo i dati forniti dal Cresme, infatti, nel decennio 2002-2012, relativamente alle operazioni in PPP sopra i 50 milioni, le gare sono state appena 117 e le aggiudicazioni appena 10; il che, peraltro, dimostra che il mantenimento della soglia a 200 milioni rende di fatto inutile lo strumento;
- eliminare il passaggio al Cipe relativamente alla preliminare individuazione dell'elenco delle opere eleggibili e del valore complessivo delle tesse. Tale previsione, infatti, oltre ad essere inutile, è dannosa dal momento che rende necessaria l'adozione, anziché di una, di due delibere, il che, dati i tempi piuttosto lunghi di approvazione e perfezionamento delle determinazioni del Cipe, significa di fatto impedire la possibilità di norrere allo strumento: si tenga presente, infatti, che la stessa disposizione prevede che il credito o l'esenzione possano essere concesse a condizione che il progetto definitivo sia approvato estro il 31 dicembre 2016.

Va poi precisato che in generale lo strumento, e in particolare l'emendamento, non ha alcun effetto negativo sulla finanza pubblica. Anzi, a ben vedere, esso ha addirittura effetti positivi sulla finanza pubblica. Le misure di defiscalizzazione in senso lato, quale quelle qui considerate, infatti,

3

16

consentono la realizzazione di opere che altrimenti non sarebbe possibile realizzare, generando quindi sin dall'inizio entrate derivanti dalla costruzione e poi struttu almente dalla gestione; inoltre, operano concretamente a seguito dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura (in un periodo quindi di gran lunga posticipato rispetto alla loro riconescimento), incentivando il concessionario a realizzarla in tempi rapidi e a gestirla in modo efficiente giacché potrà successivamente pagare una tassazione ridotta (che diversamente nemmeno si produrrebbe) sempre a condizione che questa sia determinata.

Evidenziazione-delle modifiche apportate alla disposizione vigente

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Art. 33

- 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.
- 2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere, determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentime il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico-finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2-bis [...]

2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione

3

27

di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

2-quater La misura di cui al comma 2-ter è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

U3

Emendamento

ART. 4

"Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è-sostituito con il numero "50";
- b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";
- c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50".

Sen. HILO Sen. HANDERLI

Art. 4

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonchè al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revoche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro.".

MANDELL (D'ALI)

Dilicio Translatino La Princio

RELAZIONE

Con tale articolo si consente la copertura di opere prioritarie già presenti all'interno dell'articolo 25 della Legge 98/2013 di conversione del DL n. 69/2013. In particolare gli interventi già identificati sono i seguenti

- completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino per un valore di circa 25 milioni di €
- collegamento Torino Ceres/Aeroporto di Caselle; (senza impegno di spesa)
- collegamento ferroviario Novara Se egno Malpensa per 75 milioni di €
- alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizza-zione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino Villesse Corizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri » 3702/2008 del 5 settembre per un importo di 160 milioni di €

Con il presente articolo si dà inoltre continuità al Programma delle opere piccole e medie del Mezzogiorno già approvato globalmente dal CIPE nella seduta_del 6 novembre 2009 e di cui è stata garantita una prima copertura di soli 413 milioni di €. La seconda fase viene coperta per un valore pari a 200 milioni di €



17

A.S. 1120

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n.62/2011, n.78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014.".

4.168

Ordono Arguno

18

MANDELLI /

RELAZIONE

La disposizione è volta ad eliminare il rischio del definanziamento delle riscrise assegnate con le Delibere del CIPE n.62/2011, n.78/2012 e n. 60/2012 relative auti interventi strategici del Mezzogiorno e se ne permette la sopravvivenza delle stesse al nuovo periodo di programmazione dei Fondi di Svilappo e Coesione al periodo 2014 – 2020.



ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 32, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010" e dopo le parole: "n. 443," sono inserite le seguenti: "e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni.";
- c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6."."

Tallicio Artes

HANDELLI M.
L. 169

20

Relazione tecnica

Allo scopo di tutelare le assegnazioni finanziarie imputate ad investimenti infrastrutturali, si ritiene necessaria una estensione temporale agli anni 2009 e 2010 delle possibilità di revoca dei finanziamenti secondo quanto stabilito dall'art 32 commi da 2 a 6 della legge 111/2011. Tale emendamento consente di estendere anche l'oggetto delle attività di revoca alle assegnazioni di diversa fonte giuridica nazionale e presenti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e di impedire, secondo il dettato della Corte dei Conti, eventuali riserve di programmazione presenti nel capitolo 7060 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.



EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA'

All'art. 4 comma 1

"Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma 12"

"Il soggetto giuridico di cui all'art. 1 comma 72 della legge n. 228 del 24/12/2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443/2001"



EHENDAMENTO
Articolo 41
Dopo il commà 11, agricon gere:

VAL-bis)

- 1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.
- 2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.
- 3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:
 - a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999;
 - b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.
- 4. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.
- 5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2" aggiungere "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021".

4-171

Sen. Antonio Milo

Ufficio

Relazione

La proposta trae spunto dalla inderogabile necessità di portare a conclusione il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, istituito con la legge 28 novembre 1980, n. 784, successivamente rilanciato son la legge 7 agosto 1997, n. 266, e non ancora completato.

In particolare occorre — tra l'altro — dare riscontro alle pressanti richieste di integrazione alla rete energetica nazionale provenienti dal Cilento, vasta zona meridionale della Campania nella quale ricadono circa novanta comuni nonché area non ancora fornita di una rete di distribuzione locale di gas naturale.

Il Programma verrebbe attuato e completato-dando priorità a quattro comuni campani già inseriti in una graduatoria del Ministero dello sviluppo economico del 1999, secondo le modalità e priorità per la concessione dei contributi agli altri comuni stabilite dal CIPE.

Il contributo dello Stato, nella misura del 54 per cento dell'investimento totale, stimato in 140 milioni di euro complessivi, a favore dei Comuni deriva, per il 50 per cento, dall'individuazione di una componente a valere sulla tariffa per i servizi di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale misura non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato ed allo stesso tempo va nel senso di favorire lo sviluppo della rete di distribuzione gas in conformità con i principi generali e la disciplina degli ambiti "gas". Tale componente affluisce nel conto balla Cassa Conguaglio Settore elettrico, per essere destinata al capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge n. 784/1980. Le somme sono erogate ai Comuni, su istruttoria del Ministero dello sviluppo economico e con decreto del Ministero dell'economia, sulla base della verifica dell'avanzamento dei lavori.

Il restante 50 per cento del contributo dello Stato è coperto con una parte dell'aliquota di prodotto destinata alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i territori che ospitano impianti di produzione e rigassificatori, per la quale si propone un ampliamento della finalità, temporaneo, per completare la metanizzazione del Mezzogiorno. A tale scopo è, infatti, destinata una parte delle risorse aggiuntive che si prevede di conseguire nel'ambito della graduale realizzazione degli obiettivi di incremento delle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, come indicato nella Strategia energetica nazionale con prospettiva al 2020.

Articolo 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. L'art. 39-comma 16 della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'art.2 c.37 lettera m, legge 23.12.1996 n.662 , deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato art.39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale.

Sen.Antonio MILO

Sen.FALANGA

Sen.LANGELLA

Sen. SIBILIA

Articolo 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. L'art. 39 comma 16 della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'art.2 c.37 lettera m, legge 23.12.1996 n.662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato art.39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale.

Sen.Antonio MILO





AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11.bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a-decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.".

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 6.000

2015: - 6.000

2016: - 6.000

Conseguentemente

alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000

2016: - 15.000

CHIAVAROL

BIANCON

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443."

BRUNO

Que

Value of the state of the state

ART. 4

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree Marine Protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.

11-ter. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.

11-quater. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le Politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "99.500 milioni di euro".

RAZZI



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. E' autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamento relativi a tutte le rubriche.

11-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

RAZZI



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono- soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato."

Conseguentemente, ridurre dell'1% tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c

GIBIINO

FLORIS

CASSANO (allo



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. E' istituito presso il Ministro dello Sviluppo Economico il Tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

GIBIINO

FLORIS

CASSAVO (000)



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10% di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge N. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni."

11-ter. Il-comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.

GIBIINO

FLORIS

4.180

CASSANO COU



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. E' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le prole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "82 milioni di euro"

GIBIINO

FLORIS

CASSANO GIRDE



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. E'-autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione."

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le prole: "100-milioni di euro" con le seguenti: "64 milioni di euro"

GIBIINO

FLORIS-

Esposico G. Las CASSANO (alex



ART. 4

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

"2bis. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza.".»

GIBIINO

ESPOSITO G. C CASSANO Que a

A.S. 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. - (Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi) - 1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano - Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico, costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste per la linea ferroviaria AC Torino - Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

- 2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.
- 3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attualizzazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».

BORIOLI, ZANONI, FORNARO, ESPOSITO

Boriol'

4.0.1



A.S. 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Articolo 4-bis (Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
- 2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
- 3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
- 4. Nelle more della costituzione del Registro Anagrafico Nazionale (RAN), l'Agenzia delle Entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
- 5. L'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.
- 6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.
- 7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'art. 13 della legge 689/81 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
- 8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto

4.0.2

%

pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

4.0.2

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, ESPOSITO Stefano, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

210

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis


(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

- 3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di-una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non-inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.
- 4. Nelle more della costituzione del Registro Anagrafico Nazionale (RAN), l'Agenzia delle Entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.
- 5. All'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.



Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'art. 13 della legge 689/81 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.

Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

4.0.3

AS 1120

Art. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis. (Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale) - 1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "220 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

4.0-4

BROGLIA, ZANONI

16

AS 1120

EMENDAMENTO

Art.4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella-misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno-2014."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

4.0.5

A.S. 1120

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4- inserire il seguente articolo:

Articolo 4-bis

1. "Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2014."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, ESPOSITO Stefano, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Bonoli

4.0.6


Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero

- 1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.
 - Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
 - Il Piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili



con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'art. 55 comma 13 della L. 27.12.1997 n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad Euro 34.344.000.

- 5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.
- 6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.
- 7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
- 8. E' abrogato il comma 2 bis dell'art. 8 duodecies del d.1, 8.4.2008 n. 59 convertito in legge 6.6.2008 n. 101 come sostituito dall'art. 47, comma 1, lett. b), del d.l. 31.5.2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30.7.2010 n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.
- 9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di Euro 568.740.000.
- 10. Il Ministero delle Infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile.

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, , BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI

Vaccani

4.0.7

A.S. 1120 Emendamento Art. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis. 1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 13,000;

2015: - 0;

2016: - 0.

FERRARA, ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MARINO Mauro Logo MA

4.0.8

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4-bis inserire il seguente articolo:

Articolo 4-bis

(Modifiche al codice della strada)

- 1. L'articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo le parole: "enti proprietari delle strade," è così riformulato: "possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico".
- **2**. All'art. 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "18 m." sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m."

4.0.9

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, ESPOSITO Stefano, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Bonol'

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4-bis inserire il seguente articolo:

Articolo 4-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 289, della Legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali.

BORIOLI, ESPOSITO Stefano, SONEGO

Jonie!

4-0-10

Emendamento

Art. 4

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

- 1. All'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1 bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto."
- 2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali".
- All'articolo-8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera "h)" è sostituita dalla seguente: "h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'art. 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'art. 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo a tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro I, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercitabili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale".
- 4. All'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici".
- 5. All'art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6 bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività".
- 6. All'articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità

40-11

%

Portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10% rispetto all' anno precedente, è attribuito un ulteriore 1% dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20% la quota di IVA aggiuntivamente attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2%.

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:<< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente:<< 21 per cento>>;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

4.0.11

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

FILIPPI, CALEO

ART. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis (Misure per favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

- 1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente intereresse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
 - 3. Ai fini del presente articolo si intende per:
- a) «impianto sportivo»: l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per Impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti_del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria_necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;
- b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso multifunzionale:
- c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva-riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale. il radicamento sul territorio.
- d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato Il nuovo Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Impianto sportivo o Il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.
- 4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:
- a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;
- b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale. ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;
- c) un plano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;
- d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.
- 5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.
- 6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima. da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, conveca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamatifacio partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

600-12 V2

- 7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.
- 8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 glomi ed Il relative provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.
- 9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio_dei Ministri. L'Ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.
- 10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. l'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cd. Project financing.
- 11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di "promotore"
- 12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di Impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.
- 13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'Intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.
- 14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:
- a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;
- b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della-cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva:
- 15. Il progetto per la realizzazione di compiessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali; occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.
- 16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

40-12

- 17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.
- 18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.
- 19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

U∭icio

2/7

Sen Anna Genfriso SEN UEXONT HEN MY

in yandely

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis (RICETTA MEDICA ELETTRONICA)

- 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica-cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.
- 3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
- 4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario. All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.
- 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere.

Ufficio

4.0-13

Son Anna Bonfii

LEN MANDEL

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(AGENZIA ITALIA DIGITALE)

- 1. L'Agenzia prevista dal decreto legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.
- 2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 nonche' le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svoltepubblica amministrazione e l'innovazione dal Dipartimento per la digitalizzazione della tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale liquidazione, neppure scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
- 4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.
- 5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati."

4.0.14

Ufficio Legislativo

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

Disposizioni in materia di commercio elettronico

- 1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
 - b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
 - c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.
- 2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.
- 3. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
 - «Art. 74-sexies. (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati). –
 - 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
 - 2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
 - 3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta»."

4.0.15

Ufficio E Legislativo E Contro State Legislativo

Sen. Anna Bonfisco

SENDIAE RONT

LEN 71 0

D

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(PAGAMENTI ELETTRONICI)

L'art 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e s.m.i è sostituito dal seguente:

Art 5

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2014 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.

A tal fine si avvalgono-esclusivamente di prestatori-di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

- 2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.
- La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad utilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.
- 3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piatta forma di cui all'articolo 81 comma 2-bis.

Ufficio Legislativo

Son Anna Penfisa SEN DE BOWN

Emendamento

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di sponsor secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante."

Ufficio Legislatura S

4.0.17

Sen Anna Phonfisco

DEN CERONI

SEN HINO

LEN MANDELLI